

- ottenuto il finanziamento, provvederà ad eseguire gli interventi previsti dal PSL, utilizzando prioritariamente le strutture operative tecniche ed amministrative del GAL, che pertanto opererà in nome e per conto della Società.

La società inoltre ha per oggetto la conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, architettoniche e paesaggistiche, la produzione di iniziative per la tutela ambientale e lo sviluppo, il sostegno e la qualificazione delle attività artigianali, artistiche, culturali, turistiche (agriturismo, turismo rurale, centri storici, ecc.) e la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio.

La società potrà in fine svolgere attività di sostegno, assistenza e supporto tecnico allo sviluppo locale eco-compatibile (mediante sia la presentazione e attuazione di programmi integrati di sviluppo locale e rurale nonché mediante lo svolgimento di programmi tecnico-formativi alle collettività rurali), sia ai proponenti di progetti innovativi di sviluppo che ad attività esistenti, attraverso la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali per investimenti significativi per la comunità rurale, nei settori della cultura e del turismo rurale, della valorizzazione, della trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e silvicole locali, dell'artigianato, della piccola e media impresa, dei servizi zonali, del turismo nautico e della pesca.

Fornire servizi per la gestione e fruizione del territorio di riferimento quali la tutela della fauna e della flora, la sentieristica, la cartografia e la tabellazione.

Favorire lo scambio e la diffusione del know-how acquisito.

Utilizzare nuove tecnologie di comunicazione, promozione e commercializzazione per accelerare i processi di integrazione.

Avvalendosi dell'attività degli enti consorziati e dei loro know-how, attuerà l'oggetto sociale operando in particolare nei seguenti ambiti:

- animazione dello sviluppo rurale;
- formazione professionale ed aiuti all'assunzione;
- miglioramento del sistema produttivo, anche mediante il sostegno finanziario alle piccole imprese dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi zonali;
- miglioramento della qualità della vita; - valorizzazione delle produzioni locali e delle risorse naturali e culturali;
- promuovere la nascita di nuove imprese, in particolare quelle in forma associata;
- favorire il terziario avanzato, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, innovazione tecnologica;

- collaborazione e partnership con altri GAL e soggetti economico-sociali in ambito locale, nazionale, comunitario ed extra comunitario.

La società potrà prestare e/o ricevere avalli o fidejussioni con Istituti di credito, Compagnie di assicurazioni Enti Pubblici e/o privati, compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie necessarie od opportune, anche attraverso partecipazioni, interessenze, intese, convenzioni e contratti sotto qualsiasi forma con Enti, Associazioni, Consorzi ed Imprese svolgenti attività affini o comunque connesse all'oggetto sociale.

In relazione a tale oggetto la società può esercitare qualsiasi attività commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare, ed immobiliare e compiere, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario ed utile a favorire il conseguimento dello scopo medesimo.

L'elencazione di cui sopra ha carattere meramente esemplificativo in quanto la società potrà compiere, nel rispetto della normativa vigente, qualunque atto che rientri o sia collegato con il proprio scopo sociale.

La società potrà svolgere la propria attività anche valendosi dell'opera di terzi, professionisti e non, ma si interdice espressamente ogni attività professionale riservata, l'attività fiduciaria, di raccolta dei risparmio tra il pubblico, l'attività riservata alle SIM.

Per l'attuazione dell'oggetto, la società può acquistare beni mobili ed immobili e compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà, inoltre, realizzare un'agenzia di sviluppo territoriale al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - ALTRI APPORTI DEI SOCI

TITOLI DI DEBITO

Art. 5

Capitale

5.1 Il capitale è fissato in Euro 102.000,00 (Euro centoduemila virgola zero zero).

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

5.3 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti, per l'intero valore loro

assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria.

Art. 6

Aumento e riduzione del capitale

6.1 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

6.3 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

6.4 La decisione sull'aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, è di competenza esclusiva dei soci e deve essere adottata con il metodo assembleare.

Art. 7

Altri apporti dei soci

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

7.2 Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

7.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 8

Titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito.

L'emissione è deliberata con decisione dei soci da adottarsi con il metodo assembleare con le maggioranze previste per le modifiche statutarie dal consiglio di amministrazione con decisione adottata con il metodo collegiale, che dovrà deliberare anche il limite di emissione e le modalità di esecuzione

TITOLO III

SOCI
CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI
RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9

Diritti dei soci

9.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

9.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

9.3 Nessun socio potrà essere titolare di quote superiori al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale. Oltre ai GAL promotore elencati all'articolo 1 del presente Statuto, potranno partecipare alla Società associazioni, società, cooperative, entri pubblici, etc..

Le domande di adesione saranno presentate al Consiglio di Amministrazione del GAL Colline Salernitane e deliberate dall'Assemblea di tale Società che determinerà anche le quote sociali e la partecipazione al fondo consortile previsto dallo statuto.

Art.10

**Disciplina delle partecipazioni
e loro trasferimento per atto tra vivi**

10.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

10.2 Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466.

10.3 La cessione delle quote sociali sarà consentita solo ed esclusivamente per l'ampliamento della società e comunque previa favorevole delibera motivata del consiglio di amministrazione

Art. 11

Fondo Consortile

11.1 Con deliberazione dell'assemblea ordinaria potrà essere istituito un fondo consortile per il funzionamento della società, e per il raggiungimento degli scopi sociali, la contribuzione al fondo consortile sarà deliberata dall'assemblea ordinaria e dovrà essere proporzionale con il Capitale Sociale sottoscritto dai Soci.

Recesso del socio

12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle ipotesi previste:

- a) dall'art. 2473, primo e secondo comma, c.c.;
- b) dall'art. 2469, secondo comma, c.c.;

- c) dall'art. 2481-bis, primo comma, c.c.;
- d) dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

12.2 Il diritto di recesso compete ai soci anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) proroga del termine;

Art. 13

Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente

13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

13.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

13.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota di partecipazione del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i rimanenti soci affinché provvedano in ordine alla ricapitalizzazione della società o alla sua trasformazione o al suo scioglimento.

Art. 14

Esclusione del socio

14.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- sia stato interdetto o inabilitato;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- chi non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità sociali; chi reca danno morale o materiale;
- chi ha interessi contrastanti con quelli sociali o ha perduto i requisiti per l'ammissione.

14.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

14.3 Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% dei voti esprimibili in siffatta delibera e di cui al successivo comma.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

14.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 13, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 15

Decisioni dei soci in genere

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c.

15.3 Non possono partecipare alle decisioni, sia nelle forme di cui al successivo punto 15.4 che nelle forme di cui al successivo art. 16, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali disposizioni di legge o statutarie dispongano la sospensione del diritto di voto.

15.4 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

Art. 16

Assemblea

16.1 Nelle materie indicate nell'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5), c.c., in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

16.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purchè in Italia.

16.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla

trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17

Svolgimento dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta o dall'amministratore unico, o dai tre amministratori o dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) e nel caso di assenza di quest'ultimo dal vice-presidente o dall'amministratore delegato se previsto. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo due scrutatori scelti tra i soci.

17.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

17.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 16.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18

Diritto di voto e quorum assembleari

18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla

partecipazione posseduta.

18.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

18.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2372 c.c.

18.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

18.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

18.6 L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi del punto 18.4, delibera favorevolmente a maggioranza dei presenti.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 19

Verbale dell'assemblea

19.1 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c. e, per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie, anche dell'art. 2480 c.c.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 20

Amministratori

20.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un amministratore Unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, a seconda di quanto verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da tre amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti da stabilirsi al momento della nomina e con le competenze che verranno determinati dai soci sempre in occasione della nomina.

20.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

20.4 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di

loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 21

Nomina e sostituzione degli amministratori

21.1 Gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

21.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 22

Presidente

22.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo; il presidente viene nominato dai rappresentanti della parte pubblica presente in consiglio di amministrazione.

Art. 23

Decisioni degli amministratori

23.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24

Decisioni collegiali degli amministratori

24.1 Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale.

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.

24.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o

informati della riunione.

24.4 È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta che ha votato il presidente è approvata. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25

Competenze degli amministratori

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci.

25.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

25.3 Nel caso di nomina di tre amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, saranno attribuiti agli stessi in via congiunta e/o disgiunta come disposto dall' art. 20.1. Restano salvi i limiti di cui al precedente punto 25.1.

25.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, coordinatori, institori o procuratori per il compimento di

determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri; per la nomina sarà necessario il gradimento dei soci se vengono attribuiti poteri per il compimento degli atti di cui al precedente punto 25.1.

Art. 26

Compensi degli amministratori

26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

26.2 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 27

Rappresentanza della società

27.1 Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla decisione di nomina ed è generale.

27.2 In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vice presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 25.2 e nei limiti della delega.

27.3 In caso di nomina di tre amministratori, con poteri congiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta.

TITOLO VI

CONTROLLO

Art. 28

Organo di controllo

28.1 La società può nominare un collegio sindacale e/o un revisore o una società di revisione.

28.2 La nomina di un collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c.

28.3 È altresì obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 29

Composizione e competenze del collegio sindacale

29.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

29.2 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

29.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

29.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

29.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

29.6 Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. e, a tal fine, deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

29.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

29.8 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

29.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte

all'assemblea.

Art. 30

Revisore contabile

30.1 Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

30.2 Si applicano la cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2409-quinquies c.c.

30.3 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

30.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

30.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

30.6 Il revisore o la società di revisione esercitano le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI

Art. 31

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

31.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364.

31.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Il pagamento degli utili è effettuato presso la Cassa designata dall'Organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo stesso.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno cui diverranno esigibili, vanno prescritti a favore della società.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia

reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

31.5 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO - TRASFORMAZIONE

FUSIONE - SCISSIONE

Art. 32

Scioglimento e liquidazione

32.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

32.2 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

32.3 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c.

32.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 33

Trasformazione - Fusione - Scissione

33.1 Per la trasformazione, la fusione e la scissione della società si applicano le norme vigenti.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 34

Clausola compromissoria

34.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,

saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio di Salerno, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

34.2 Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

L'arbitrato si svolgerà a Salerno.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

34.2 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

34.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno il settanta per cento dell'intero capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 12.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35

Disposizioni Generali

35.1 L'organizzazione interna inerente la definizione dei ruoli e delle funzioni, le competenze professionali della struttura tecnica, le responsabilità delle strutture coinvolte saranno definite da apposito Regolamento di funzionamento interno, approvato dall'Assemblea che dovrà garantire il raggiungimento degli scopi sociali.

35.2 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

35.3 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone.

F.to: Francesco Banincasa, dr.Raimondo Malinconico notaio segue sigillo.

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di

n.13 facciate è conforme all'originale allegato e si rilascia per
uso consentito.

Salerno, lì